

**ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 37 in data 14-01-2020**

**OGGETTO :** VALUTAZIONE NEGATIVA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO DI NUOVA DERIVAZIONE SUL T. PLANAVAL, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA SOCIETÀ PLANAVAL S.R.L. DI ARVIER, NEL COMUNE DI ARVIER.

Il Dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2019 recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020”;

visti l’articolo 43 e il punto 8 dell’Allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio, stabiliscono che:

- a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per la loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- c) sono impegnate, al di fuori del limite dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per la loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;

preso atto che in data 26 giugno 2019 (e successiva integrazioni in data 13 settembre 2019) il progettista, incaricato dalla Società Planaval s.r.l. di Arvier, ha trasmesso alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria, dell’Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale, la documentazione inerente al progetto di nuova derivazione sul T. Planaval, a servizio dell’impianto idroelettrico della suddetta società, ai fini della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;

rilevato che il progetto in esame prevede una variante della concessione in essere da parte della Società Planaval s.r.l. di Arvier mediante una rimodulazione dei prelievi in atto sulla Dora di Valgrisenche a seguito di un nuovo prelievo sul T. Planaval;

rilevato che l’avviso di deposito dello studio di impatto ambientale, come disposto dall’art. 20 della l.r. 12/2009, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 24 settembre 2019;

preso atto che la Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria ha provveduto in sede di istruttoria a richiedere il parere alle seguenti strutture regionali ed Enti:

- Struttura Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- Struttura flora, fauna;
- Struttura politiche regionale di sviluppo rurale
- Struttura patrimonio archeologico;
- Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
- Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque;
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
- Corpo forestale della Valle d’Aosta – Ufficio vincolo idrogeologico;
- Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta;
- ARPA Valle d’Aosta;
- Comune di Arvier;

preso atto che da parte dei suddetti soggetti in sede istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri (illustrati in allegato al presente provvedimento):

- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: parere espresso in sede di conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019; parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2019;
- Struttura patrimonio archeologico: parere acquisito agli atti in data 22 novembre 2019;
- Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile: parere espresso in sede di conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019;
- Corpo forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vincolo idrogeologico: parere espresso in sede di conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019;
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico: parere espresso in sede di conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019;
- Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta: parere espresso in sede di conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019;
- ARPA Valle d'Aosta: parere acquisito agli atti in data 14 novembre 2019; parere espresso in sede di conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019;
- Comune di Arvier: parere espresso in sede di conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019;

preso atto che il progetto è stato oggetto di esame congiunto in sede di Conferenza dei Servizi in data 5 dicembre 2019, con l'espressione del seguente parere:

- *preso atto dei pareri pervenuti in sede istruttoria;*
- *preso atto dei pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi da parte dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,*
- *preso atto in modo particolare di quanto espresso dalla Struttura affari generali, demanio e risorse idriche, in merito alle risultanze della valutazione del Rischio ambientale della nuova derivazione sul T. Planaval mediante l'applicazione delle metodologia ERA, che fanno ricadere la medesima nell'area di "esclusione", risultando pertanto non assentibile allo stato attuale della normativa di riferimento;*
- *pur sottolineando in ogni caso la necessità di approfondimenti progettuali rilevati per la realizzazione delle singole opere, la Conferenza dei Servizi esprime parere negativo in merito al nuovo prelievo sul T. Planaval;*

#### DECIDE

- 1) di esprimere una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del progetto di nuova derivazione sul T. Planaval, nel Comune di Arvier, a servizio dell'impianto idroelettrico della società Planaval s.r.l. di Arvier, per le motivazioni espresse dalla Conferenza dei servizi;
- 2) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 3) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE  
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE  
- Paolo BAGNOD -

## Allegato

### Pareri Soggetti competenti

#### Struttura patrimonio archeologico

Parere acquisito in data 22 novembre 2019 che recita quanto segue:

“Per quanto di competenza, valutata la documentazione archeologica preventiva redatta dalle dott.sse Joris e Tillier per Archeos s.a.s. e riprendendo quanto già espresso nel precedente parere di competenza n. 1134 BC/DRV del 20/02/2018, si comunica quanto segue. Il tracciato interessa un’area al momento priva di segnalazioni archeologiche; tuttavia il contesto generale della Valgrisenche e più nello specifico di questo settore, che ospita lo snodo per raggiungere Planaval dall’attuale strada regionale, è di particolare interesse storico. La relazione segnala l’importanza del pianoro di Planaval e delle sue emergenze architettoniche (la casaforte in particolare), tuttavia non tiene in debita considerazione la presenza, nelle immediate vicinanze del tracciato della condotta, nello specifico tra l’abitato di Chez Les Roset e il bivio con la regionale, di ruderi di edifici, segnati nel catasto (vedi allegato 1), attribuibili alla “ressaz”, che deve molto probabilmente essere identificata con una “segheria”, ossia con un impianto protoindustriale legato alla lavorazione del legno, e non come proposto altrimenti in relazione. Tali ruderi non sono più visibili oggi, ma uno scavo potrebbe intercettarli. L’attività di segheria abbisognava per funzionare di una derivazione irrigua, con presa dal torrent de Planaval, e faceva cardine su un sistema viabilistico che doveva già ricalcare quello attuale. Pertanto l’intero settore rappresenta un sito di importanza storica e di potenzialità di rinvenimenti superiore a quanto descritto nella verifica preventiva. Sulla base di queste considerazioni, tenuto conto in ogni caso della realizzazione dell’opera di presa in ambito perifluviale di scarso interesse e di quella della condotta lungo il sedime della strada regionale, si ritiene l’opera compatibile con le esigenze di tutela con le seguenti prescrizioni. - Si chiede che le operazioni di scavo iniziale e per la posa della condotta, dall’opera di presa fino al termine, siano eseguiti sotto assistenza archeologica da effettuarsi da parte di un archeologo professionista, compresa la realizzazione della documentazione; - Si chiede che vengano comunicati all’Ufficio scrivente (a mezzo fax, 0165/275948 o via mail) la data di inizio lavori e il nominativo del professionista incaricato, con congruo anticipo rispetto all’inizio del cantiere; si fa presente a tale proposito che è disponibile online, al seguente link, un elenco di professionisti abilitati: [http://www.regione.vda.it/cultura/patrimonio/siti\\_archeologici/ditte\\_professionisti/default\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/cultura/patrimonio/siti_archeologici/ditte_professionisti/default_i.aspx) - Si richiede che tutte le operazioni di scavo siano realizzate con un mezzo meccanico di piccole o medie dimensioni, preferibilmente dotato di lama piatta copri-denti; - Per quanto riguarda la realizzazione della documentazione si rimanda al documento pubblicato da questo Ufficio e disponibile a questo indirizzo: [http://www.regione.vda.it/cultura/default\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/cultura/default_i.asp).”;

#### ARPA Valle d’Aosta

Parere acquisito in data 14 novembre 2019 (confermato dal rappresentante intervenuto in sede di Conferenza dei servizi), che recita quanto segue:

- emissioni diffuse in atmosfera: rammentata la necessità che, durante le attività di cantiere siano contenute le emissioni diffuse di polveri adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell’Allegato V alla parte quinta del D.lgs 152/06, e adeguate modalità operative nell’ambito delle operazioni di transito dei mezzi di trasporto, di movimentazione, e stoccaggio di materiali polverulenti;
- rumore ambientale: visto che non vi sono modifiche sostanziali all’impianto si ribadisce il parere espresso da parte di questa Agenzia con Prot. 7877 del 22/08/2013. Dal punto di vista acustico si richiede di limitare quanto più possibile l’impatto nelle attività di cantiere per la sostituzione e la posa delle condotte interrato ed in particolare di:
  - mettere in atto tutte le procedure possibili finalizzate alla limitazione delle emissioni sonore nell’ambiente circostante;

- utilizzare nelle lavorazioni macchinari e attrezzature destinati a funzionare all'aperto omologati CE che rispettino i livelli di potenza sonora ammessi di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", e che siano in buono stato di manutenzione;

- evitare per quanto possibile il contemporaneo utilizzo dei macchinari rumorosi e limitare comportamenti che possano produrre rumori inutili (ad esempio, lasciare macchinari non impiegati con motore acceso o trascinare materiali). Inoltre si fa presente che i limiti da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune (Art. 13 - Legge regionale n. 20/2009);

- gestione dei rifiuti: nel documento "Piano preliminare di utilizzo" ed in particolare nel paragrafo relativo al Piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, vengono previsti due punti di indagine (il primo in prossimità della vasca di carico, il secondo circa a fine condotta). A tal riguardo, visto lo sviluppo dello scavo, si richiede venga inserito un ulteriore punto di indagine lungo la condotta (a metà del tracciato circa). Si ricorda, in base a quanto definito da questa stessa Agenzia nell'allegato tecnico alle Linee guida di cui alla DGR 1152 del 21/09/18, che per ogni punto di indagine sarà sufficiente sottoporre ad accertamento analitico un solo campione derivante dalla miscelazione di due o tre aliquote prelevate alle profondità indicate nel piano di caratterizzazione stesso a seconda della profondità dello scavo. Sempre in base a quanto definito nelle linee guida richiamate in precedenza, in particolare al paragrafo 4 (gestione dei conglomerati bituminosi), la caratterizzazione dei conglomerati bituminosi, per il loro riutilizzo come sottoprodotti, dovrà prevedere sia le determinazioni analitiche definite dalla tabella b.2.2 dell'allegato 1 del DM 28 marzo 2018, n. 69 (riportate nel paragrafo "Piano di caratterizzazione dei conglomerati bituminosi" del documento progettuale "Piano preliminare di utilizzo") sia anche quelle definite dalla tabella b.2.1. dello stesso allegato (non riportate nel Piano allegato). Tale caratterizzazione, dovrà inoltre, essere effettuata sul cumulo totale di conglomerato bituminoso (circa 99 mc) prima del suo riutilizzo. Si ricorda, infine, che per il riutilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo prodotte in un cantiere di piccole dimensioni, come quello di interesse, occorre adempiere a tutte le prescrizioni di cui al Capo III del Dpr 120/2017 (Invio dichiarazione di utilizzo, utilizzo documenti di trasporto, invio dichiarazione di avvenuto utilizzo ecc.);

- acque superficiali, osservando nelle conclusioni quanto segue:

...in particolare, la Deliberazione 3/2017 prevede l'applicazione della metodologia ERA (Esclusione – Repulsione – Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale di non raggiungimento degli obiettivi di qualità per effetto delle derivazioni idriche. L'applicazione della metodologia è in carico dell'autorità concedente e non alla scrivente Agenzia: si rileva tuttavia che, considerati il grado di sottensione e i volumi attualmente prelevati, la nuova derivazione ricade in area di Esclusione ovvero non può essere assentita. - alterazione delle condizioni idromorfologiche: Il regime idrologico del corpo idrico risulta complessivamente già alterato in inverno per la presenza della derivazione idroelettrica CVA e in estate per la presenza di derivazioni irrigue. Di fatto: - la realizzazione della derivazione in oggetto costituirebbe un aggravamento del quadro attuale delle pressioni idrologiche a carico del corpo idrico in quanto all'alterazione in atto si aggiungerebbe quella della derivazione in progetto; - in caso di NON realizzazione della nuova derivazione richiesta, il corpo idrico risulterebbe derivato ai fini idroelettrici solo nei mesi invernali (peraltro ambientalmente più critici perché in condizioni di magra) da parte della società CVA mentre i volumi estivi rimarrebbero sostanzialmente inalterati, al netto delle derivazioni irrigue preesistenti che sottendono tratti a monte delle derivazioni idroelettriche suddette. Si tratta di fatto di una condizione a priori più favorevole per la componente idrologica rispetto a quella in progetto. Nel caso la derivazione fosse autorizzabile, la quantificazione specifica degli impatti suddetti a carico della componente idromorfologica dovrebbe essere effettuata monitorando le portate defluenti per un periodo significativo ed effettuando rilievi idromorfologici nel tratto potenzialmente sotteso in almeno 4 condizioni rappresentative di portata come previsto dal metodo MesoHABSIM (MesoHABitat SIMulation, Parasiewicz P., 2001) descritto nel manuale ISPRA dedicato2 e in accordo con i suddetti decreti (Decreti n. 29 e n. 30 del 13.02.2017). - realizzazione di opere civili a servizio della nuova derivazione Il progetto in esame prevede la realizzazione di una serie di opere civili a servizio della derivazione che aumentano il livello di alterazione morfologica del corpo idrico introducendo opere trasversali a servizio della presa;

- Valutazioni finali: Rilevato che per quanto riguarda le componenti "radiazioni non ionizzanti" e "suolo e acque sotterranee" non vi sono osservazioni da presentare, si richiamano le indicazioni relative alle buone pratiche operative e gestionali richiamate nei paragrafi 2.1 e 2.2. Per quanto concerne la "gestione dei rifiuti" si richiede venga inserito un ulteriore punto di indagine lungo lo scavo della condotta. Inoltre, la caratterizzazione dei conglomerati bituminosi, per il loro riutilizzo come sottoprodotti, dovrà prevedere

anche le determinazioni riportate al paragrafo 2.4. Infine, rispetto alle “acque superficiali” si sottolinea come lo stato del corpo idrico Torrent de Planaval “0450301va” è buono ma la condizione attuale è sottoposta a rischio per la presenza di derivazioni idroelettriche preesistenti (il tratto in esame risulta già sotteso dalla derivazione di CVA oltre che da prese irrigue). Le interferenze sul comparto acque superficiali in oggetto sono costituite principalmente dall’alterazione del regime idrico. Applicando la metodologia ERA, considerati il grado di sottensione e i volumi attualmente prelevati, la nuova derivazione ricade in area di Esclusione e non può essere assentita. In ultimo si evidenzia come, in caso di NON realizzazione della nuova derivazione richiesta, il torrente Planaval risulterebbe derivato ai fini idroelettrici solo nei mesi invernali mentre i volumi estivi rimarrebbero sostanzialmente inalterati (al netto delle derivazioni irrigue preesistenti). Si tratterebbe di fatto di una alternativa a priori più favorevole per la componente ambientale che eviterebbe anche la realizzazione di nuove opere civili.”;

## Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Parere espresso dai rappresentanti intervenuti in sede di Conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019, che hanno osservato quanto segue:

“per quanto riguarda la tutela della risorsa idrica:

Il rappresentante richiama la cronistoria dell’impianto in esame, del quale si sta esaminando attualmente in sede di VIA una variante alla concessione in essere che prevede una rimodulazione dei prelievi in atto sulla Dora di Valgrisenche a seguito di una nuovo prelievo sul T. Planaval. La suddetta variante, essendo stata presentata al termine dell’anno 2016, è soggetta alla valutazione del Rischio ambientale e dell’ammissibilità della medesima mediante la metodologia ERA (Esclusione – Repulsione – Attrazione). Tale metodologia è stata definita dalla Direttiva dell’Autorità di bacino distrettuale del Po 3/2017 (Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico Padano – cosiddetta “Direttiva Derivazioni”) e deve essere obbligatoriamente applicata a tutte le domande di prelievo idrico presentate dopo la data del 12 gennaio 2016. Applicando tale metodologia al caso di specie la derivazione proposta ricade nell’ambito dell’esclusione, come indicato anche da ARPA, in relazione allo stato di qualità ambientale del corpo idrico “Torrent de Planaval”, pari a buono, ed agli impatti per alterazione morfologica rilevanti, che provengono dalla presenza sul corso d’acqua di ulteriori manufatti di presa. In base alla direttiva l’effetto della derivazione, combinato con altri impatti incidenti sul corso d’acqua, induce effetti di degrado delle sue caratteristiche ambientali tali da non rendere compatibile la derivazione stessa. Pertanto in considerazione delle vigenti disposizioni, l’aumento delle pressioni sul corpo idrico ed il conseguente impatto rilevante generato dalla derivazione fa ricadere la medesima nell’area di esclusione e come tale non può essere assentita.

A tale proposito fa presente che l’Amministrazione regionale è conscia che l’applicazione della suddetta metodologia con le soglie attualmente previste (che sono state tarate su realtà fisiografiche ben diverse da quelle dei torrenti alpini) risulta fortemente penalizzante non solo per il caso di specie, ma anche per la maggior parte dei futuri nuovi prelievi (considerando anche varianti delle concessioni in essere, oltre che i prelievi di varia natura, quali quelli irrigui). Specifica pertanto che è stato avviato un tavolo di confronto con l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al fine di valutare una possibilità di modifica delle suddette soglie per renderle più conformi e aderenti alle nostre realtà territoriali. Tuttavia non si hanno ancora né previsioni in merito agli esiti e alla tempistica del suddetto confronto, pertanto al momento risulta necessaria l’applicazione delle metodologia e delle soglie così come previste per tutto il bacino padano.

per quanto concerne la compatibilità degli interventi previsti rispetto ai vincoli presenti di cui agli artt. art. 35, 36, 37 della l.r. 11/1998:

Il progetto in oggetto era già stato analizzato dallo scrivente Dipartimento in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In quella sede, la suddetta struttura (con nota prot. N. 2904 del 14 febbraio 2018) aveva richiesto che per le successive fasi autorizzative (nel qual caso la VIA), la documentazione progettuale fosse integrata come segue: - file relativo alle simulazioni idrauliche effettuate a mezzo del software HecRas; - maggiore approfondimento circa i dissesti individuati sulla carta dei dissesti proprio in corrispondenza del tracciato della condotta, chiarendo se l’approfondimento della condotta previsto in progetto risulti sufficiente a proteggerla dai fenomeni attesi; - chiarimenti circa l’apparente contraddizione tra le fasi: “il rilievo di terreno, lo studio della documentazione geologica e della documentazione relativa ai dissesti pregressi hanno

evidenziato che il sito è potenzialmente raggiungibile solo da modesti fenomeni gravitativi di tipo caduta blocchi e frana di scivolamento. Tali fenomeni che possono raggiungere il sito dove si svilupperà la condotta interrata, non possono recare danno alla nuova infrastruttura” e “Non sono presenti, inoltre, fenomeni gravitativi attivi in grado di interessare gli elementi strutturali interrati in progetto.”; - dettagli di come avverranno gli attraversamenti da parte della condotta degli impluvi segnati sulla CTR.

Le suddette integrazioni richieste non sono state prodotte nell’ambito del progetto attualmente in esame, pertanto se ne conferma l’esigenza.

Oltre alle suddette richieste, alla luce dell’analisi della documentazione consegnata per il procedimento di VIA, si comunica inoltre che il suddetto progetto presenta alcuni aspetti per i quali sono necessari approfondimenti.

In particolare:

#### Problemi connessi con gli scavi:

Gli scavi previsti per la vasca dissabbiatrice in località Planaval risultano essere da realizzarsi in un terreno estremamente imbibito, oggetto, anche nel recente passato, di una bonifica in sinistra orografica del torrente. Questi scavi risultano inoltre essere di importante entità (5 mt.). Lo stesso geologo rileva la necessità di porre in opera alcuni accorgimenti durante l’esecuzione degli scavi al fine di garantirne la stabilità e di evitare venute d’acqua, ma non li esplicita. Si ritiene pertanto necessario che la documentazione progettuale venga integrata con: - profilo geologico del terreno ove sorgerà la vasca dissabbiatrice; - analisi idrologica dell’area ante e post intervento; - analisi di stabilità degli scavi; - progetto delle opere di sostegno temporanee degli scavi.

Relazione idraulica: il fascicolo denominato “relazione idraulica” non è di fatto una vera e propria relazione, ma solo l’output del programma di calcolo, pertanto non è possibile comprendere alcune scelte progettuali. In particolare, le portate utilizzate (0,5, 1, 2, 3, 4 mc/s) non trovano riscontro con quelle riportate nello studio di approfondimento allegato alla cartografia degli AAII (2008) calcolato col metodo razionale (38.71, 48.06, e 53.96 mc/s per, rispettivamente, tempi di ritorno pari a 20, 100 e 200 anni). Si ritiene inoltre necessario valutare l’interferenza della portata immessa dallo scarico con le dinamiche del torrente Dora di Valgrisenche, nonché l’interferenza della realizzazione di un nuovo tratto di argine lungo la sponda sinistra del torrente. Mancano inoltre le considerazioni relative alla colata detritica sul torrente Planaval.

Ulteriori criticità realizzative: La parte terminale della condotta interesserà un grande trovante roccioso a sua volta interessato da un ruscellamento. Si chiede di valutare la possibilità di compiere un percorso alternativo che non comporti scavi in roccia, difficilmente ripristinabili, e che non perturbi il regime idrogeologico della zona. Per quanto riguarda il punto di scarico nell’alveo della Dora di Valgrisenche, in corrispondenza del quale si intende realizzare una nuova vasca dissabbiatrice e un nuovo tratto di argine, in una zona non interessata da interventi antropici, lo scrivente Dipartimento esprime forti perplessità, in quanto l’intervento pare in contrasto con le direttive del PTA che richiedono un’attenzione particolare alla manutenzione e alla naturalezza delle pertinenze dei corsi d’acqua. Si richiede infine di rendere coerenti gli elaborati rispetto alla profondità dello scavo della trincea in cui posare la condotta (1 mt. all’interno della relazione geologica, e 1,3 mt. sulle tavole progettuali). A tale proposito si richiede di valutare l’adeguatezza della profondità di interrimento rispetto ai fenomeni di crollo attesi.

Si richiede inoltre di integrare ed approfondire i seguenti aspetti: - Riportare l’interferenza tra le opere in progetto con il torrente Les Aouilles e altro impluvio privo di toponomastica; - Dettaglio di tutti gli interventi previsti sulle sponde del T. Planaval e Dora di Valgrisenche: dimensionamenti, sezioni quotate, stato pre e post intervento, documentazione fotografica; - Quotare tutte le sezioni (sponda destra e sinistra, profilo longitudinale maggiormente esteso a tutto il tratto oggetto di intervento); - Tavola 03040B: estendere la sezione fino alla sponda destra; - La planimetria della cantierizzazione dovrà tenere conto dei vincoli presenti riferiti alla fascia B di inondazione e alla fascia F2 di frane, rappresentanti le dinamiche di colata detritica attese lungo il torrente Planaval; - Si evidenzia che l’opera di presa verrà inserita in un contesto a criticità idrogeologica elevata, evidenziata dall’insufficienza del cunettone di contenere le portate liquide e di colata detritica; - Si chiede di allegare i dettagli progettuali dell’opera di scarico nella Dora di Valgrisenche; - Si evidenziano le importanti modifiche apportate alla sponda destra del torrente Planaval per l’inserimento della vasca dissabbiatrice, che sarà comunque esposta alle dinamiche di colata detritica attese, che potrà determinarne un danneggiamento rilevante; In relazione agli aspetti connessi con il rischio valanghe, si ricorda che dovrà essere valutato il peso della neve sulle opere interrate e l’effetto delle pressioni e depressioni sui sistemi di chiusura, nonché rispetto al danneggiamento di grigliati e paratoie.”;

Parere acquisito in data 22 novembre 2019, che recita quanto segue:

“Facendo seguito alla riunione della conferenza dei servizi, indetta con nota 8924 del 13 novembre 2019 (ns. rif protocollo 12797/DDS del 14 novembre 2019) e svoltasi in data 5 dicembre 2019, con la presente, come già anticipato in quella sede, si trasmette la relazione redatta dalla scrivente Struttura riguardante l'applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3/2017 del 14 dicembre 2017 (cosiddetta Direttiva Derivazioni) al prelievo idrico in esame.

Sulla base dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva Derivazioni, il progetto di che trattasi ricade in area di ESCLUSIONE e pertanto, essendo ragionevolmente certi gli effetti negativi sulla qualità ambientale del corpo idrico oggetto di prelievo, la nuova derivazione sul torrente Planaval non può essere considerata compatibile.

Si ribadisce pertanto il parere negativo alla realizzazione del progetto in argomento già espresso in sede di conferenza dei servizi.”;

### Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico

Parere espresso dal rappresentante intervenuto in sede di Conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019, che ha osservato quanto segue:

“A seguito di quanto formulato dai rappresentanti della Struttura competente e dell'ARPA, prende atto che in base all'attuale disciplina normativa in materia (ed alla conseguente necessità di applicazione delle metodologie di analisi ERA), il nuovo prelievo previsto in progetto sul T. Planaval non è assentibile, e pertanto non formula ulteriori particolari osservazioni in merito. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali previste in progetto, osserva che, in ogni caso, le medesime sono consistenti (in particolare la vasca dissabbiatrice, con la presenza della griglia, ecc.), e comportano quindi impatti paesaggistici per i quali sono necessari approfondimenti progettuali.”;

### Corpo forestale della Valle d'Aosta

Parere espresso dal rappresentante intervenuto in sede di Conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019, che ha osservato quanto segue:

“A seguito di quanto formulato dai rappresentanti della Struttura competente e dell'ARPA, prende atto che in base all'attuale disciplina normativa in materia (ed alla conseguente necessità di applicazione delle metodologie di analisi ERA), il nuovo prelievo previsto in progetto sul T. Planaval non è assentibile.

Pertanto, per quanto riguarda il vincolo idrogeologico (di cui al RDL 3267 del 1923), non si ritiene di avere gli elementi progettuali definitivi atti all'espressione del parere di competenza.”;

### Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

Parere espresso dal rappresentante intervenuto in sede di Conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019, che ha osservato quanto segue:

“A seguito di quanto formulato dai rappresentanti della Struttura competente e dell'ARPA, prende atto che in base all'attuale disciplina normativa in materia (ed alla conseguente necessità di applicazione delle metodologie di analisi ERA), il nuovo prelievo previsto in progetto sul T. Planaval non è assentibile, e pertanto non formula ulteriori particolari osservazioni in merito ai successivi sviluppi progettuali ed autorizzativi.”;

## Consorzio regionale pesca

Parere espresso dal rappresentante intervenuto in sede di Conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019, che ha osservato quanto segue:

“A seguito di quanto formulato dai rappresentanti della Struttura competente e dell’ARPA, prende atto che in base all’attuale disciplina normativa in materia (ed alla conseguente necessità di applicazione delle metodologie di analisi ERA), il nuovo prelievo previsto in progetto sul T. Planaval non è assentibile. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti di competenza richiama le seguenti considerazioni già formulate in sede di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA: “La domanda di cui in oggetto impatta, per quanto di competenza, sui seguenti corpi idrici: - Torrente Planaval, c.i. 0450301 va; - Torrente Dora di Valgrisenche, c.i. 0456 va. In base al documento Classificazione dell’idoneità ittica dei corsi d’acqua regionali e alla relativa prima cartografia che ne risulta, approvato con Deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio regionale pesca nr 09a/2014 e successivamente aggiornato con DCA nr08a/2015 (già precedentemente trasmessi alla Struttura in indirizzo) entrambi i corpi idrici sono valutati come ottimali per ospitare popolazioni di fauna ittica (1° classe - elevato), in cui rientrano gli ambienti a massimo interesse conservazionistico e alieutico.” In base a tale classificazione risulta necessario procedere a specifici approfondimenti sugli impatti a carico della fauna ittica e suoi ambienti di vita e valutare con attenzione la sostenibilità degli stessi rispetto agli obiettivi di tutela individuati. In ogni caso, considerato che la valutazione preliminare tramite metodo ERA indica la non assentibilità dell’intervento, conferma il proprio parere a tale esito e non formula al momento ulteriori osservazioni in merito agli aspetti di tutela ittiofaunistica, relativi alla sottrazione idrica e alle singole opere.”;

## Comune di Arvier

Parere espresso dal rappresentante intervenuto in sede di Conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2019, che ha osservato quanto segue:

“Il Sindaco, rammentando che l’Amministrazione comunale fa parte della Società proponente, evidenzia come l’attuale espressione negativa in merito all’assentibilità del prelievo sul T. Planaval rappresenta di fatto una limitazione molto penalizzante per la redditività complessiva dell’impianto.”;

PAOLO BAGNOD

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 15/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO